

Statuti: una chance per le biblioteche delle università

L'applicazione della legge 168 e la realizzazione dell'autonomia possono offrire nuove prospettive ai sistemi bibliotecari d'ateneo

di Filippo Guttuso

Le università italiane stanno attraversando una fase, e non è un'esagerazione, costituente.

In ciascun ateneo sono stati eletti i componenti dei senati accademici integrati, organismi temporanei che hanno il compito di emanare i nuovi statuti delle università. Va sottolineato che le disposizioni degli statuti possono anche derogare, e qui risiede il carattere forte dell'autonomia universitaria così come espressa dall'articolo 33 della Costituzione, dalle vigenti disposizioni di legge: di fatto è come se ciascun senato accademico integrato avesse acquisito, nel processo di formazione ed approvazione degli statuti, le prerogative legislative del Parlamento. Non può sfuggire che si tratta di una grande occasione per delineare, in maniera adeguata ai tempi e alle necessità della nostra società, organizzazione, strutture ed obiettivi di tutte le università italiane.

Tale quadro normativo generale ha trovato la sua espressione nel titolo II della legge 168/89 ma, ed è questo il problema, nulla è stato esplicitamente previsto in quel testo per le biblioteche e i sistemi

bibliotecari e documentari degli atenei.

Infatti, mentre delle università viene detto che svolgono attività didattica e sono sede primaria della ricerca scientifica (legge 168/89, art. 6, commi 3 e 4), vien fatto di chiedersi quale attività didattica e di ricerca possa svolgersi senza il supporto delle biblioteche. Un vago e generico accenno, tutto da interpretare, si ritrova nel comma 5 dell'art. 6 della legge 168/89: "Le università [...] provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture organizzative, didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quel che concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione". La, forse necessaria, genericità espressiva del legislatore è comunque sintomatica di una generalizzata sottovalutazione del ruolo e delle funzioni che in ciascun ateneo svolgono le biblioteche e i centri di documentazione, perché se è vero che la loro caratterizzazione fondamentale è quella del servizio, si tratta di un servizio né generico, come potrebbe essere la sorveglianza o la pulizia dei locali, né opzionale. Vale la pena di

ricordare che Carlyle scriveva “[...] the true university is a collection of books” intendendo, io credo, che condizione *necessaria* per l’esercizio delle attività tipiche proprie di qualunque istituzione ascrivibile al tipo “università” è quella di costituire, organizzare e rendere fruibile una raccolta di libri e documenti.

Nei fatti è difficile, se non impossibile, separare i luoghi socialmente deputati alla produzione e alla trasmissione culturale dai luoghi della fruizione dei prodotti, registrati, di questa attività: prova ne sia, in Italia, la rapida ricostituzione di biblioteche *delle* università seguita all’espropriazione, da parte governativa, di quelle che adesso si chiamano biblioteche universitarie.

Nelle università, allora, la sottovlutazione delle biblioteche è forse più formale che sostanziale, nel senso che esse sono talmente sentite come proprie delle strutture

dedicate alla didattica e alla ricerca da non potere, del tutto o con gravi difficoltà, essere concepite in maniera indipendente: un segnale in tal senso va registrato nella tardiva istituzione del ruolo dei bibliotecari, avvenuta soltanto nel 1963.

Nelle biblioteche universitarie non è ancora del tutto chiara, ad oggi, la distinzione di ruoli che deve sussistere tra bibliotecari e docenti, di conseguenza non sono quasi mai rispettati, di solito a danno dei bibliotecari, i confini di competenza degli uni e degli altri. Così i docenti, oltre che stabilire, come è giusto, l’indirizzo scientifico delle biblioteche, pretendono di dettare, e questo è molto meno giusto, norme tecniche e gestionali che non rientrano in alcun modo nelle loro specifiche competenze professionali, culturali e disciplinari. Gli esiti di tali intrusioni sono stati, e sono, spesso disastrosi e si vive quotidianamente il paradosso di docenti pseudo-bibliotecari e di bibliotecari pseudo-contabili.

Sarebbe stupido, ingiusto ed inopportuno attribuire responsabilità personali di questo stato di cose agli uni o agli altri: i docenti ed in genere tutti gli utenti delle biblioteche delle università, pressati dal-

le esigenze della ricerca e della didattica, hanno più urgente che in altri tipi di biblioteche l’esigenza di un funzionamento purchessia e di servizi qualsiasi purché attivi e questa è, credo, la motivazione primaria che trascina oltre le competenze istituzionali.

Per un cumulo di circostanze negative, riconducibili tutte alla assoluta penuria di percorsi formativi professionali istituzionali ed accademici, si è venuta a determinare nelle biblioteche delle università italiane, ma non soltanto delle università, una situazione in cui convivono isole di eccellenza e paludi di inefficienza.

Alla figura del bibliotecari-docente o del bibliotecario-erudito le università non hanno avuto la capacità generalizzata di sostituire, formandolo al proprio interno, il bibliotecario professionista, ma non può essere taciuto che almeno altrettanta incapacità va attribuita alla Associazione italiana biblioteche, che avrebbe dovuto promuovere, con o senza le università, la formazione professionale dei bibliotecari italiani, stabilendo curricula e tirocini adeguati, ai quali potesse seguire, infine, la certificazione di una raggiunta maturità professionale.

Sul versante della formazione, tuttavia, qualcosa è in movimento, sia nelle università che nell’AIB: i risultati non tarderanno a venire, ed è ragionevole essere più ottimisti che in passato.

Dato questo scenario, erano assolutamente fondate le preoccupazioni di quanti hanno temuto, subito dopo l’entrata in vigore della legge 168/89 che l’autonomia delle università avesse come corrispettivo specifico la rimozione, a livello normativo alto, delle biblioteche e dei centri di documentazione. È opportuno, qui, chiarire cosa debba intendersi per livello normativo alto: si tratta dell’inserimento, negli statuti, di espli- ➤



cite norme riguardanti l'esistenza di sistemi bibliotecari e documentari di ateneo, dei loro rapporti con gli organismi accademici, delle loro finalità, della previsione delle risorse da impiegare per il raggiungimento delle finalità.

Già esistono, dove esistono, ottimi regolamenti di sistemi bibliotecari e di singole biblioteche ma, perché restino vigenti, dovrà esserne dichiarata la compatibilità con i nuovi statuti ed è evidente che, essendo il livello regolamentare

siano state prodotte e diffuse per tempo utili indicazioni in merito, sia dalla Associazione italiana biblioteche-Commissione nazionale università ricerca (CNUR), che dalla Commissione biblioteche e documentazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST).

Nel novembre 1989 si svolse a Firenze, organizzato dalla CNUR dell'AIB, il convegno "Le biblioteche universitarie verso l'Europa" ed al termine dei lavori furono

tore è una forte affermazione della centralità dell'utenza delle biblioteche delle università, pur così differenziata al suo interno.

Più recentemente, nell'ottobre 1991, la Commissione biblioteche e documentazione del MURST, Gruppo di lavoro "Organizzazione" faceva pervenire alla Conferenza dei rettori delle osservazioni relative alla opportunità di inserire negli statuti:


— citazione del sistema bibliotecario di ateneo come insieme coordinato e finalizzato delle strutture di servizio (biblioteche, archivi, centri di documentazione);

— la costituzione di un organismo di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema bibliotecario di ateneo;

— indicazione di massima delle tipologie delle biblioteche, con indicazione di quale, tra le tipologie previste, sarebbe dotata di autonomia finanziaria ed organizzativa.

È interessante notare come, in un successivo documento, venisse consigliato di non fare riferimento, per la definizione delle tipologie, ad elementi formali (biblioteca di istituto, dipartimento, facoltà, ecc.), ma piuttosto alle dimensioni, al flusso documentario, ai servizi resi all'utenza.

La stesura degli statuti è ancora in corso in molte università e dunque, anche se si sono manifestate tendenze negative nei senati accademici integrati rispetto ai sistemi bibliotecari, esiste ancora la possibilità che si tratti di tendenze dovute a carenze informative, più che a consapevoli prese di posizione: tocca ai bibliotecari delle università il compito di promuovere tutte le iniziative utili per ottenere l'inserimento dei sistemi bibliotecari d'ateneo negli statuti delle loro sedi, perché l'autonomia delle università sia, anche per le biblioteche e per tutti gli utenti che le usano, l'inizio di una nuova stagione. ■



subordinato a quello statutario, ove tale compatibilità non venisse dichiarata, i sistemi documentari e bibliotecari degli atenei rischierebbero di trovarsi nel limbo della mera esistenza fattuale, come adesso accade in alcune sedi universitarie.

Nei testi dei pochi statuti già approvati non c'è traccia di accenno alle biblioteche ed ai sistemi bibliotecari e tale tendenza è confermata dalle proposte di statuto tuttora in discussione, nonostante

approvati in seduta plenaria due documenti:

— la proposta di regolamento quadro delle biblioteche e dei centri d'informazione e documentazione delle università e dei centri di ricerca;

— la carta dei diritti degli utenti delle biblioteche e dei centri d'informazione e documentazione delle università e dei centri di ricerca.

Nel corso di questi anni i due documenti hanno avuto una ampia diffusione: loro comun denomina-